

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2023, n. 1619

Adozione Linee guida regionali recanti "Procedure operative per l'individuazione e la comunicazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo".

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione, dal Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici ed RPCT della Regione Puglia, dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:

Visti:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020, recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo "MAIA 2.0" e ss.mm.ii.;
- le DD.GG.RR. n. 1466/2021 e n. 302/2022, recanti rispettivamente approvazione della Strategia regionale per la parità di genere ("Agenda di Genere") e definizione del Sistema di gestione e monitoraggio per la valutazione dell'impatto di genere.

Premesso che:

- Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*", disciplina le misure in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, con lo scopo di tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti all'osservanza delle medesime misure.
- Il successivo D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, riconosce anche alle Pubbliche Amministrazioni un ruolo attivo nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e, in particolare, riformando l'art. 10 del D.lgs. 231/2007, prevede che gli obblighi di comunicazione in materia di antiriciclaggio si applicano agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito di: a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
- Il Provvedimento della U.I.F. del 23 aprile 2018 reca le "*Istruzioni sulla comunicazione di dati e di informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni*" e, allo stesso tempo, prevede in un apposito elenco gli indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette, al fine di contribuire al contenimento degli oneri ed alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

- Il recente Provvedimento della U.I.F. del 12 maggio 2023 individua inoltre ulteriori indicatori di anomalia, elaborati per agevolare l'intera platea dei soggetti obbligati nell'individuazione delle operazioni sospette.

Considerato che:

- I primi elementi di definizione della strategia regionale in materia di antiriciclaggio si rinvergono nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1374 del 23 luglio 2019, recante approvazione delle "Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", che all'art. 9 ("*Controlli per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*") ha disposto l'adozione di procedure interne di gestione delle operazioni sospette ed ha individuato quale Gestore per le strutture della Giunta Regionale la Sezione Bilancio e Ragioneria, prevedendo quanto segue:
 1. In attuazione dell'art. 10 D.lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.lgs. n. 90/2017, la Regione, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di sicurezza finanziaria, adotta procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione delle strutture regionali al rischio ivi contemplato e indica le misure necessarie a mitigarlo con riferimento ai seguenti procedimenti o procedure: a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
 2. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le strutture amministrative della Giunta Regionale responsabili dei procedimenti di cui al precedente comma 1 comunicano alla Sezione Bilancio e Ragioneria i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza. La predetta Sezione Bilancio e Ragioneria trasmette le predette segnalazioni alla UIF. La Sezione Bilancio e Ragioneria può adottare circolari interne per la definizione delle modalità organizzative finalizzate alla acquisizione delle segnalazioni da parte delle strutture amministrative regionali.
 3. La Sezione Personale ed Organizzazione, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, adotta misure idonee ad assicurare, in favore dei dipendenti regionali, adeguata e specifica formazione per l'individuazione delle fattispecie che debbono essere comunicate ai sensi del presente articolo.
- La Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 292 del 21 luglio 2020, recante approvazione delle Linee Guida sul "*Sistema dei controlli interni presso il Consiglio Regionale della Puglia*", ha disposto una strategia analoga, prevedendo l'adozione di procedure interne di gestione delle operazioni sospette ed individuando quale Gestore per le strutture del Consiglio Regionale la Sezione Amministrazione e Contabilità. Tale atto deliberativo dispone infatti che:
 1. In attuazione dell'art. 10 D.lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.lgs. n. 90/2017, il Consiglio regionale, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di sicurezza finanziaria, adotta procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione delle strutture regionali al rischio ivi contemplato e indica le misure necessarie a mitigarlo con riferimento ai seguenti procedimenti o procedure: a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b. procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
 2. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le strutture amministrative regionali responsabili dei procedimenti di cui al precedente comma 1 comunicano alla Sezione Amministrazione e Contabilità i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza. La predetta Sezione

Amministrazione e contabilità trasmette le predette segnalazioni alla UIF. La Sezione Amministrazione e contabilità può adottare circolari interne per la definizione delle modalità organizzative finalizzate alla acquisizione delle segnalazioni da parte delle strutture amministrative regionali.

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 24 ottobre 2022, recante *“Adempimenti di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 231/2007, come sostituito dall’art. 1, co. 1, del D.lgs. n. 90/2017, e di cui all’art. 6 del D.M. Interno del 25/09/ 2015 in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo – Costituzione Gruppo di lavoro”*, è stato quindi costituito uno specifico Gruppo di lavoro regionale con il compito di sviluppare un modello-pilota in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso la definizione di indicatori di anomalia che facilitino l’individuazione di operazioni sospette, nonché la previsione di misure organizzative e di procedure operative per la trasmissione al Gestore da parte delle Strutture regionali delle informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle suddette operazioni sospette. Il menzionato Gruppo di lavoro, composto dal Segretario Generale della Presidenza, dal Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici della Giunta Regionale, dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria della Giunta Regionale, e dal Segretario Generale del Consiglio Regionale o da un suo delegato, oltre ad ulteriori componenti individuati con apposito ordine di servizio dai dirigenti di cui innanzi, è supportato dalla Fondazione IPRES – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, Ente *in house* della Regione Puglia, per le attività di analisi giuridico-amministrativa e di contesto, per la definizione degli indicatori di anomalia (elaborati in coerenza con l’organizzazione e le competenze regionali), nonché per la creazione, implementazione ed interconnessione di basi-dati, eventualmente integrate anche con banche dati esterne all’Amministrazione (Camere di Commercio, Catasto, Motorizzazione civile, ecc.), utili alla valutazione delle operazioni c.d. sospette.
- Con nota prot. AOO_175/0001529 del 24.3.2023 il Segretario Generale della Presidenza della Regione Puglia, in considerazione della necessità di adeguare il sistema di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - delineato dalla UIF principalmente per gli intermediari finanziari - all’organizzazione della Regione Puglia, nonché sulla base della dettagliata relazione in merito alle segnalazioni in materia di riciclaggio e usura sul territorio pugliese presentata dal presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance *“Piero Luigi Vigna”* prof. Emanuele Fisicaro nell’ambito della seduta del 20.06.2022 della ‘Commissione regionale di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia’, ha chiesto alla Fondazione IPRES di coinvolgere il citato Centro Studi nell’attività di analisi e di studio finalizzata alla definizione di una policy regionale in materia di antiriciclaggio;
- In data 17.7.2023 è stato siglato un protocollo di intesa tra la Fondazione IPRES Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali ed il Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance *“Piero Luigi Vigna”* finalizzato al coinvolgimento, a titolo gratuito, del menzionato Centro studi nell’attività di studio, approfondimento e analisi giuridico-amministrativa e di contesto propedeutica allo sviluppo del modello pilota regionale in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- Una volta predisposto lo schema di Linee guida da parte del Gruppo di lavoro come innanzi indicato e trasmesso quest’ultimo al Segretario Generale della Presidenza con e-mail del 5.10.2023, si è ritenuta opportuna una condivisione preliminare delle Linee guida in oggetto con i Direttori dei vari Dipartimenti regionali.
- In data 23.10.2023, giusta convocazione del 18.10.2023 della Segreteria del Capo di Gabinetto, si è tenuto l’incontro del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento avente ad oggetto la presentazione delle Linee guida regionali in materia di antiriciclaggio e dei relativi allegati, successivamente trasmessi ai medesimi Direttori per opportune valutazioni e/o osservazioni, cui hanno fatto seguito comunicazioni di presa d’atto e alcune osservazioni relative ad aspetti specifici, che potranno essere oggetto di successive disposizioni attuative.

Tenuto conto delle determinazioni assunte dal citato Gruppo di lavoro regionale congiunto Giunta- Consiglio costituito con D.G.R. n. 1426/2022, giusta relativi verbali di riunione, secondo cui:

- Le Linee guida in materia di antiriciclaggio devono essere corredate, oltre che dall'elenco degli indicatori di anomalia, anche da una "check-list" da compilarsi a cura delle Strutture competenti ed atta ad agevolare la rilevazione di attività sospette, nonché da un modulo per la segnalazione di operazioni sospette al Soggetto Gestore che le Strutture regionali (Referenti) dovranno compilare qualora ritengano sussistente una situazione di anomalia (cfr. verbali n. 2 del 24.3.2023 e n. 3 del 31.3.2023);
- Le Linee guida in parola potranno non prevedere allo stato attuale una procedura strutturata per la valutazione del rischio (alto, medio, basso) da parte dei Soggetti Gestori regionali non solo in considerazione del mancato novero delle P.A. nell'elenco dei "soggetti obbligati" ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 231/2007 ss.mm.ii., ma anche in ragione dell'assenza a tutt'oggi di apposite linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni, da emanarsi da parte del Comitato di sicurezza finanziaria, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10, co. 3 del citato decreto. Tuttavia, considerata l'obbligatorietà della compilazione del campo informativo denominato "valutazione del rischio" nel portale di trasmissione INFOSTAT – UIF, il Soggetto Gestore procederà nella comunicazione dell'operazione sospetta valorizzando convenzionalmente il predetto campo informativo con la voce di rischio "medio" (cfr. verbale n. 8 del 5.9.2023);
- Si ritiene fondamentale che la Regione, ai fini della valutazione delle operazioni c.d. sospette, si munisca di un sistema informativo che consenta un'acquisizione rapida ed integrata e la conseguente elaborazione di dati e informazioni al fine di verificare la sussistenza di eventuali anomalie attraverso la consultazione simultanea delle diverse banche-dati nella disponibilità dell'Amministrazione regionale e delle ulteriori banche dati esterne all'Amministrazione (es. Camere di Commercio, Catasto, Motorizzazione civile, ecc.), opportunamente interconnesse e rese interoperabili (cfr. verbali n. 2 del 24.3.2023, n. 7 del 2.8.2023 e n. 8 del 5.9.2023). A tale fine il Gruppo di lavoro concorda sulla necessità di un coinvolgimento sul tema dei R.T.D. regionali, da avviare attraverso un incontro congiunto di RPCT e Soggetti Gestori di Giunta Regionale e Consiglio Regionale con i Responsabili Transizione Digitale di Giunta Regionale e Consiglio Regionale, al fine di individuare soluzioni operative e relativo cronoprogramma.
- Si ritiene altresì necessaria la strutturazione di un sistema di conservazione documentale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., nonché in ossequio alle previsioni delle Linee guida regionali in materia di antiriciclaggio. A tale fine il Gruppo di lavoro concorda sulla necessità di un coinvolgimento dei Responsabili per la Conservazione documentale di Giunta Regionale e Consiglio Regionale (cfr. verbale n. 6 del 21.6.2023).
- Attesa la necessità di un'identica regolamentazione, le Linee guida in materia di antiriciclaggio prodotte ad esito dei lavori del Gruppo di lavoro congiunto costituito con D.G.R. n. 1426/2022, dopo l'approvazione in Giunta Regionale, saranno oggetto di presa d'atto da parte del Consiglio Regionale (cfr. verbale n. 8 del 5.9.2023).

Tanto premesso, si propone alla Giunta regionale – in fase sperimentale e nelle more dell'implementazione di un sistema informativo regionale evoluto, che consenta l'interoperabilità di tutte le banche-dati utili alle verifiche in oggetto – di adottare le Linee guida recanti "*Procedure operative per l'individuazione e la comunicazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*", allegate al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che includono quali sub- allegati l'elenco degli indicatori di anomalia, la *check-list* per la rilevazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ed il modulo per la segnalazione di operazioni sospette al soggetto Gestore.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione del presente atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo telematico o sul sito istituzionale,

salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta:

diretto

indiretto

neutro

non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. a) e k), della L.R. 7/1997, propone pertanto alla Giunta Regionale:

1. Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di adottare – in fase sperimentale e nelle more dell'implementazione di un sistema informativo regionale evoluto, che consenta l'interoperabilità di tutte le banche-dati utili alle verifiche in oggetto – le Linee guida recanti *“Procedure operative per l'individuazione e la comunicazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”*, Allegato A) al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che include quali sub-allegati l'*“Elenco degli indicatori di anomalia”* (Allegato A1), la *“Check-list per la rilevazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”* (Allegato A2) ed il *“Modulo per la segnalazione di operazioni sospette al soggetto Gestore”* (Allegato A3);
3. Di dare atto che le segnalazioni effettuate dalle Strutture regionali (Referenti) ai Soggetti Gestori non sospendono automaticamente le operazioni/procedimenti oggetto di verifica e che le eventuali comunicazioni conseguenti del Soggetto Gestore alla UIF non sospendono le operazioni sospette, salvo che la U.I.F. non adotti specifico provvedimento di sospensione per un massimo di cinque giorni lavorativi ex art. 6, co. 4, lett. c) del D.lgs. 231/2007.
4. Di dare mandato al Responsabile per la Transizione al Digitale della Giunta Regionale, di concerto con il Responsabile per la Transizione al Digitale del Consiglio Regionale, di progettare ed implementare – ai fini della valutazione delle operazioni c.d. sospette – un sistema informativo che consenta un'acquisizione rapida ed integrata e la conseguente elaborazione di dati e informazioni al fine di verificare la sussistenza di eventuali anomalie attraverso la consultazione simultanea delle diverse banche-dati nella disponibilità dell'Amministrazione regionale e delle ulteriori banche dati esterne all'Amministrazione (es. Camere di Commercio, Catasto, Motorizzazione civile, ecc.), opportunamente interconnesse e rese interoperabili ;
5. Di dare mandato al Responsabile per la Conservazione documentale della Giunta Regionale, di concerto con il Responsabile per la Conservazione documentale del Consiglio Regionale, di strutturare un sistema di conservazione documentale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., nonché in ossequio alle previsioni delle Linee guida regionali in materia di antiriciclaggio.
6. Di trasmettere il presente schema di provvedimento e le Linee guida allo stesso allegato all'Ufficio di

Presidenza del Consiglio Regionale ai fini della relativa presa d'atto.

7. Di trasmettere il presente schema di provvedimento ai Direttori di Dipartimento e strutture equiparate, ai Dirigenti di Sezione e di Servizio, nonché al Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) della Giunta Regione ed al Responsabile per la Conservazione documentale della Giunta Regionale, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. Di disporre la pubblicazione del presente schema di provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18/2023;
9. Di demandare alla Sezione Affari istituzionali e giuridici gli adempimenti, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, relativi alla pubblicazione del presente schema di provvedimento in versione integrale – entro 30 giorni dall'adozione – sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione".

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la seguente proposta di deliberazione, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore

Dott.ssa Carmela Errico

Il Dirigente del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione

Dott.ssa Angela Guerra

Il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici

Dott.ssa Rossella Caccavo

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

Dott. Nicola Paladino

Il Segretario generale della Presidenza

Dott. Roberto Venneri

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di adottare – in fase sperimentale e nelle more dell'implementazione di un sistema informativo

regionale evoluto, che consenta l'interoperabilità di tutte le banche-dati utili alle verifiche in oggetto – le Linee guida recanti *“Procedure operative per l'individuazione e la comunicazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”*, Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che include quali sub-allegati l'*“Elenco degli indicatori di anomalia”* (Allegato A1), la *“Check-list per la rilevazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”* (Allegato A2) ed il *“Modulo per la segnalazione di operazioni sospette al soggetto Gestore”* (Allegato A3);

3. Di dare atto che le segnalazioni effettuate dalle Strutture regionali (Referenti) ai Soggetti Gestori non sospendono automaticamente le operazioni/procedimenti oggetto di verifica e che le eventuali comunicazioni conseguenti del Soggetto Gestore alla UIF non sospendono le operazioni sospette, salvo che la U.I.F. non adotti specifico provvedimento di sospensione per un massimo di cinque giorni lavorativi ex art. 6, co. 4, lett. c) del D.lgs. 231/2007.
4. Di dare mandato al Responsabile per la Transizione al Digitale della Giunta Regionale, di concerto con il Responsabile per la Transizione al Digitale del Consiglio Regionale, di progettare ed implementare – ai fini della valutazione delle operazioni c.d. sospette – un sistema informativo che consenta un'acquisizione rapida ed integrata e la conseguente elaborazione di dati e informazioni al fine di verificare la sussistenza di eventuali anomalie attraverso la consultazione simultanea delle diverse banche-dati nella disponibilità dell'Amministrazione regionale e delle ulteriori banche dati esterne all'Amministrazione (es. Camere di Commercio, Catasto, Motorizzazione civile, ecc.), opportunamente interconnesse e rese interoperabili ;
5. Di dare mandato al Responsabile per la Conservazione documentale della Giunta Regionale, di concerto con il Responsabile per la Conservazione documentale del Consiglio Regionale, di strutturare un sistema di conservazione documentale ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., nonché in ossequio alle previsioni delle Linee guida regionali in materia di antiriciclaggio.
6. Di trasmettere il presente provvedimento e le Linee guida allo stesso allegate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ai fini della relativa presa d'atto.
7. Di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e strutture equiparate, ai Dirigenti di Sezione e di Servizio, nonché al Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) della Giunta Regione ed al Responsabile per la Conservazione documentale della Giunta Regionale, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18/2023;
9. Di demandare alla Sezione Affari istituzionali e giuridici gli adempimenti, ai sensi del D.lgs. 33/2013, relativi alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale – entro 30 giorni dall'adozione – sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, all'interno della Sezione *“Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione”*.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



Allegato A

Linee guida recanti “Procedure operative per l’individuazione e la comunicazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”.

Art. 1

Quadro normativo

- Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, disciplina le misure in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, con lo scopo di tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti all’osservanza delle medesime misure.
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 - recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione” - declina specifici indicatori che possano orientare le P.A. nella rilevazione di operazioni sospette. In particolare, l’art. 6 (rubricato “Procedure interne”) prevede che gli uffici della P.A. adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione che garantiscono l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti, e che, allo stesso tempo, definiscono le modalità con le quali gli uffici trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato “Gestore”, individuato con provvedimento formale e deputato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla U.I.F.
- Il successivo D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 dà attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, riconoscendo, tra l’altro, alle P.A., un ruolo attivo nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
- Il D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, infine, dispone, a sua volta, modifiche ed integrazioni al citato D.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, ampliando la pletora dei soggetti obbligati di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 231/2007 e ridefinendo i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche di cui all’art. 20 del medesimo D.lgs. 231/2007, prevedendo che il titolare effettivo “coincide con la persona fisica o le persone

fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”.

- Il Provvedimento della U.I.F. del 23 aprile 2018 reca le “*Istruzioni sulla comunicazione di dati e di informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni*”, e allo stesso tempo, sulla base delle previsioni del citato Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015, prevede, in un apposito elenco, gli indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette, al fine di contribuire al contenimento degli oneri ed alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.
- Il Provvedimento della U.I.F. del 12 maggio 2023 che, in attuazione dell’articolo 6, comma 4, lettera e) del menzionato D.lgs. 231/2007, individua i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette.
- Con specifico riferimento all’attuazione di misure PNRR, la recente circolare del MEF-RGS prot. 227651 del 15/9/2023-U, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*”, analizza i passaggi procedurali che i Soggetti attuatori/Amministrazioni attuatrici di misure PNRR devono applicare attraverso tutte e funzionalità rilasciate sul sistema informativo REGIS, mettendo peraltro a disposizione due *template* di ‘Comunicazione sulla titolarità effettiva’, uno per i soggetti pubblici e uno per i soggetti privati che partecipano alle procedure di selezione e/o di gara PNRR, nonché un annesso informativo elaborato da UIF e GdF avente ad oggetto “*Profili comportamentali a rischio da tenere presenti ai fini dell’individuazione e dell’invio di comunicazioni di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia*”.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee Guida si intende per:

- a) “*Riciclaggio*”: “*a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c), l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l’esecuzione*” (cfr. art. 2 del D.lgs. 231/2007);

- b) “Finanziamento del terrorismo”: *“qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali cioè indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”*(cfr. art. 2 del D.lgs. 231/2007);
- c) “U.I.F.”: l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati le segnalazioni in merito alle c.d. operazioni sospette, nonché di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (cfr. art. 1 del D.M. Interno del 25/09/2015);
- d) “operazione”: l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale (cfr. art. 1 del D.lgs. 231/2007);
- e) “operazione sospetta”: operazione che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o frazionamento o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta, induce a sapere, a sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che, comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa (cfr. art. 35 del D.lgs. 231/2007);
- f) “operazioni collegate”: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale (cfr. art. 1 del D.lgs. 231/2007);
- g) soggetto “gestore”: autorità competente a ricevere dalle Strutture regionali le comunicazioni in merito alle c.d. operazioni sospette, a valutare ed a trasmettere le segnalazioni alla U.I.F. (cfr. art. 11 del Provvedimento della U.I.F. del 23 aprile 2018). Con il soggetto gestore si rapportano i singoli ‘referenti’, ossia i Dirigenti delle Strutture organizzative competenti per le procedure ed i procedimenti di cui all’art. 4 delle presenti Linee guida.
- h) “Comunicazione di dati e informazioni concernenti operazioni sospette”: trasmissione alla UIF da parte della Pubblica Amministrazione (soggetto “gestore”) dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale ex art. 10, co. 4 del D.lgs. 231/2007. Propedeutica alla “comunicazione” alla UIF è la ‘segnalazione di operazione sospetta’ effettuata da parte dei Referenti al Gestore, recante i dati e le informazioni necessari all’identificazione dell’operazione sospetta;
- i) “Paesi o territori a rischio”: i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente a quello nazionale di cui al relativo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale (cfr. artt. 9 e 64 della Direttiva (UE) 2015/849 e Regolamento Delegato (UE) 2023/1219 del 17 maggio 2023);

- j) “Titolare effettivo”: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dall’operatore economico/beneficiario/richiedente (corrispondente al “cliente” di cui al D.lgs. 231/2007), nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, sono eseguiti compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei procedimenti e delle procedure di cui all’art. 4 delle presenti Linee Guida (cfr. art. 1 del D.lgs. 231/2007);
- k) “Persone politicamente esposte”: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami¹ (cfr. art. 1 del D.lgs. 231/2007).
- l) “Indicatori di anomalia” : indicatori volti a ridurre – nell’ambito di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali, contribuendo al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette (art. 6, comma 4, lett. e, dal d.lgs. 231/2007).
- m) “Schemi e comportamenti anomali”: strumenti di ausilio che integrano gli indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti, elaborati e diffusi dalla UIF in base all’art. 6, comma 7, lett. b), del d.lgs. 231/2007, che esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi relativi a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mettendo in correlazione particolari sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che l’esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.

Art. 3

Oggetto e finalità

1. Le presenti Linee guida disciplinano le procedure interne volte ad assicurare il riconoscimento, da parte delle Strutture regionali, di operazioni c.d. sospette, ai sensi del precedente art. 2, co. 1, lett. e), favorendone l’efficace rilevazione e, allo stesso tempo, a garantire la tempestività della comunicazione alla U.I.F. e la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della comunicazione stessa.

¹ In particolare, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. dd), del D.lgs. 231/2007 per “*persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche*” devono intendersi “*coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali*” (cfr. lett. dd), cpv. 1); per “*familiari di persone politicamente esposte*” si intendono “*genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili*” (cfr. lett. dd), cpv. 2); i “*soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami*” sono da considerarsi, invece, “*3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta*” (cfr. lett. dd), cpv. 3).

2. A tal fine il presente documento definisce le modalità con cui i Referenti trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto "Gestore", deputato a valutare e trasmettere le comunicazioni alla U.I.F., come individuato al successivo art. 6.

Art. 4

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii., si applicano alle Strutture regionali preposte allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei procedimenti o procedure di seguito riportati:
- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b) procedure di gara (con particolare attenzione alla fase di scelta del contraente) per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici;
 - c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Art. 5

I presidi organizzativi

1. In applicazione dell'art. 10, co. 3, del D.lgs. 231/2007 e nelle more dell'adozione di apposite Linee guida del Comitato di sicurezza finanziaria (C.S.F.) istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze², al fine di valorizzare il più possibile il coordinamento e l'integrazione con le misure anticorruzione, si farà riferimento alla mappatura dei processi organizzativi regionali e al vigente Registro degli Eventi rischiosi per individuare le aree di attività maggiormente esposte al rischio corruttivo, anche con riferimento alle fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Art. 6

Il sistema regionale di gestione e prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e terrorismo

1. Il sistema regionale di gestione e prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e terrorismo si articola in due differenti livelli di controllo/responsabilità:
- I. **II REFERENTE**, ovvero il Dirigente della Struttura organizzativa competente per le procedure e i procedimenti di cui all'art. 4 delle presenti Linee guida.
 - II. **II GESTORE**, ovvero il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria della Giunta Regionale per le Strutture della G.R. e il Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale per le Strutture del C.R., che costituiscono i soggetti

²Ai sensi dell'art. 10, co. 3, del D.lgs. 231/2007 spetta al Comitato di sicurezza finanziaria (C.S.F.) l'elaborazione di Linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al precedente art. 4 delle presenti Linee Guida, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle Linee guida del C.S.F., le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo. Ad oggi, le linee guida del CSF non sono state ancora emanate.

deputati - per aree di rispettiva competenza - a valutare le comunicazioni dei Referenti e, se ritenute non palesemente infondate, ad effettuare le comunicazioni alla UIF, in merito alle “operazione sospette” e ad interloquire con la U.I.F. per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette di cui innanzi oggetto di verifica.

In particolare:

➤ **II REFERENTE:**

- a) verifica, ad esito dell’attività istruttoria di cui all’art. 7, la sussistenza di elementi di anomalia;
- b) comunica al Gestore, attraverso apposito modulo di segnalazione di cui all’All. A3 alle presenti Linee guida, tutte le informazioni e i dati necessari all’identificazione dell’operazione sospetta;
- c) garantisce l’applicazione delle presenti Linee Guida nei confronti della propria Struttura e delle sue eventuali articolazioni;
- d) assicura la tempestività delle segnalazioni e la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa;
- e) contribuisce ad aumentare il livello di competenza e di sensibilità dei dipendenti assegnati alla propria Struttura sui temi della prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo, assicurandone la partecipazione agli eventi formativi in materia.

➤ **IL GESTORE:**

- a) acquisisce le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Referenti secondo le modalità di cui alle presenti disposizioni organizzative;
- b) valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute³ e, se ritenute palesemente infondate, le archivia dandone comunicazione al Referente; a tal fine, se necessario, può chiedere ai Referenti di integrare o precisare le informazioni e i dati contenuti nelle segnalazioni trasmesse, anche alla luce di quanto contenuto nel documento della UIF “*Istruzioni sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette*”⁴.
- c) garantisce, nel flusso delle comunicazioni, il rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti;
- d) trasmette alla U.I.F. dati e informazioni concernenti le operazioni sospette, ritenute non palesemente infondate, effettuando la comunicazione, a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta, per via telematica e senza ritardo attraverso il portale INFOSAT-UIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di comunicazione *online* e secondo i contenuti e le modalità stabiliti dalle presenti Linee guida⁵;
- e) funge da interlocutore della U.I.F. per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti, al fine di garantire l’efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni;
- f) attiva, di concerto con la Sezione Organizzazione e Formazione del personale e con il RPCT regionale percorsi formativi in materia di antiriciclaggio rivolti al personale dell’Ente;

³ Ai fini di tale valutazione si potranno utilizzare, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri: assenza di elementi di fatto idonei a giustificare il sospetto; contenuto generico della comunicazione tale da non consentire la comprensione degli elementi di sospetto; comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

⁴ Il documento è consultabile e scaricabile al link: <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricicic/provv-2011-05-04>.

⁵ Con riferimento alle modalità di compilazione delle comunicazioni relative alle operazioni sospette connesse all’utilizzo di fondi PNRR, si richiama il Comunicato UIF “Segnalazioni e comunicazioni di operazioni sospette connesse all’attuazione del PNRR” del 29 maggio 2023, consultabile accedendo al seguente link <https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>.

g) può adottare circolari interne per la regolamentazione di dettaglio delle modalità organizzative finalizzate all'acquisizione delle segnalazioni da parte dei Referenti.

Art. 7 Attività istruttoria

1. Le Strutture regionali (Referenti) responsabili dei procedimenti di cui al precedente art. 4, nell'esercizio della propria attività istituzionale, verificano in prima istanza le informazioni contenute nella documentazione amministrativa presentata dagli operatori (soggetti privati) per accedere all'autorizzazione/concessione/contributo o altro beneficio economico, ovvero per partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, al fine di rilevare eventuali primi elementi documentali 'anomali' che possano far supporre la presenza di operazioni cd. sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo⁶.
2. Le anomalie documentali eventualmente rilevate, comunicate dal responsabile dell'istruttoria al dirigente competente, devono formare oggetto di ulteriore verifica tramite l'utilizzo dei seguenti strumenti:
 - Check-list per la rilevazione di operazioni sospette di cui all'All. A2 alle presenti Linee guida, contenente l'esito istruttorio degli "Indicatori di Anomalia" come richiamati dal successivo art. 8 ed elencati nell'All. A1 alle presenti Linee guida, con indicazione dei relativi sub-indici;
 - Banche-dati di cui all'art. 9, nella disponibilità dell'Amministrazione regionale o di altri Enti pubblici o privati.
3. Agli strumenti di verifica di cui al comma precedente, le Strutture regionali possono affiancare i "modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali" elaborati e diffusi dalla UIF in base all'art. 6, comma 7, lett. b), del d.lgs. 231/2007⁷.
4. Con specifico riferimento al finanziamento del terrorismo, la verifica di eventuali anomalie va effettuata a partire dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito web della U.I.F.⁸: al riguardo, non risulta comunque sufficiente la mera

⁶A mero titolo esemplificativo informazioni che possono integrare ipotesi di "anomalia" sono:

- età del richiedente inferiore o superiore a specifiche date (inferiore ad anni 25 o superiore ad anni 75);
- luogo di residenza o di sede legale presso Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione Europea (l'elenco ufficiale e costantemente aggiornato dei c.d. "Paesi terzi ad alto rischio" è consultabile sulla pagina web ufficiale della Commissione europea al seguente link: https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_it);
- ruoli e società (uno stesso soggetto può aver presentato richieste in un certo lasso di tempo per conto di società diverse, nelle quali riveste diversi incarichi).

⁷I modelli e gli schemi di comportamenti anomali elaborati e diffusi dalla UIF risultano consultabili sul portale web della UIF Banca d'Italia al seguente link: <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>.

⁸Il portale web U.I.F., al seguente link, <https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>, riporta i collegamenti web alle liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dall'Unione Europea, nonché le ulteriori liste predisposte da altre istituzioni ed enti coinvolti nel contrasto del terrorismo internazionale, come quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, atta a supportare eventuali segnalazioni, ma in relazione alle quali non sussistono obblighi di congelamento dei fondi. In apposita sezione del sito web della Banca di Italia, accedendo al link, <https://www.bancaditalia.it/compiti/supervisione-normativa-antiriciclaggio/comunicazioni/liste-gafi/index.html?dotcache=refresh>, è possibile inoltre consultare la lista dei Paesi ad alto rischio (c.d. *black list*) e la lista dei Paesi con deficienze strategiche nei sistemi AML/CFT sottoposti ad intenso monitoraggio (c.d. *grey list*) pubblicate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).

- omonimia, qualora le Strutture regionali possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste⁹.
5. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta, rimanendo comunque necessario svolgere una specifica analisi nel caso concreto e una valutazione complessiva dell'operatività, avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili¹⁰.
 6. In ogni caso le Strutture regionali eseguono gli accertamenti sopra descritti anche in presenza di operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.
 7. Una volta acquisite le informazioni e gli elementi relativi all'operazione oggetto di istruttoria, qualora si verifichi l'assenza di eventuali anomalie, il Referente conclude il procedimento di propria competenza, adottando il relativo provvedimento.
 8. Qualora invece le informazioni acquisite siano sufficienti per ritenere sussistente un ragionevole motivo di sospetto in merito all'operazione sottoposta ad istruttoria, e dunque si rilevi un'eventuale anomalia, il Referente compila l'apposito modulo di segnalazione di cui all'All. A3 alle presenti Linee guida e lo trasmette al soggetto "Gestore", unitamente alla documentazione utile. In tal caso, le segnalazioni effettuate non sospendono automaticamente le operazioni oggetto di verifica e i procedimenti amministrativi connessi e resta fermo, per le eventuali comunicazioni conseguenti alla UIF, quanto disposto dall'art. 12, comma 3, del presente documento.

Art. 8

Indicatori di anomalia

1. Gli indicatori di anomalia consistono in un'elencazione di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti dei soggetti con i quali l'Amministrazione entra in relazione che sono da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. I suddetti indicatori, finalizzati a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alla individuazione di operazioni sospette, sono contenuti nell'allegato A1 alle presenti Linee guida, suddivisi in n. 3 macro-categorie:
 - a) indicatori a carattere soggettivo, connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione¹¹;
 - b) indicatori a carattere oggettivo, connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni;

⁹ Tra i dati identificativi da prendere in considerazione in aggiunta al nominativo del soggetto interessato, sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo (cfr. art. 1, co. 4 del Provvedimento della U.I.F. del 23 aprile 2018).

¹⁰ Cfr. Quaderno UIF n. 19 del settembre 2022 – "Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio"; Comunicato UIF del 31 maggio 2022 – "Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo fenomeno per anomalie connesse all'attuazione del PNRR".

¹¹ In particolare, nell'ambito di tale verifica, si richiama il disposto dell'art. 22 del Reg. UE 2021/241, rubricato "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione", che rinvia a specifici obblighi per gli Stati membri per l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR), tra cui "d) ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso: i) il nome del destinatario finale dei fondi; ii) il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici; iii) il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio". Al riguardo si rinvia altresì alla recente circolare del MEF-RGS prot. 227651 del 15/9/2023-U recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007".

- c) indicatori specifici per settore di attività (appalti e contratti pubblici; finanziamenti pubblici; immobili e commercio).

Art. 9

Banche-dati

1. Le anomalie eventualmente rilevate nel corso dell'attività istruttoria di cui all'art. 7 devono formare oggetto di ulteriore verifica anche tramite accesso a banche-dati nella disponibilità dell'Amministrazione regionale o di altri Enti pubblici o privati.
2. Ai fini delle verifiche in oggetto potranno essere utilizzate, in relazione a ciascun ambito di competenza ed alla relativa disponibilità/accessibilità, le seguenti banche-dati:
 - Agenzia Entrate – SIATEL Punto Fisco;
 - Agenzia Entrate e Riscossione;
 - Anagrafe Catasto Nazionale – SISTER;
 - Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (c.d. “Casellario Informativo ANAC”) – annotazioni riservate sugli operatori economici;
 - Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”) istituito presso le Prefetture;
 - Motorizzazione civile – MTC;
 - ACI – PRA;
 - TELEMACO – Registro Imprese - Banca dati Camere di Commercio;
 - ARACHNE – Strumento di valutazione del rischio della Commissione Europea;
 - Sistema Informativo “ReGIS”;
 - BORIS – *Beneficial Ownership Registers Interconnection System* (c.d. “Sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi”);
 - PIAF – Piattaforma Integrata Anti-Frode;
 - BDU – Banca dati Unitaria - MEF- RGS - IGRUE;
 - BDAP – Banca dati delle pubbliche Amministrazioni;
 - BDNCP – Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
3. Potranno altresì essere consultate le liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dall'Unione Europea, nonché le ulteriori liste predisposte da altre istituzioni ed enti coinvolti nel contrasto del terrorismo internazionale, come quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la lista dei Paesi ad alto rischio (c.d. *black list*) e la lista dei Paesi con deficienze strategiche nei sistemi AML/CFT sottoposti ad intenso monitoraggio (c.d. *grey list*) pubblicate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).
4. Resta ferma la possibilità di integrare in ogni momento la predetta lista delle banche dati consultabili o fornire chiarimenti in ordine al loro utilizzo, anche sulla base di specifiche indicazioni ricevute da parte dei soggetti Gestori.

Art. 10

Sistemi informativi

1. La Regione, con il coordinamento del Responsabile della Transizione Digitale (RTD), si munirà di un sistema informativo che consenta l'acquisizione e l'elaborazione delle informazioni

relative ad operazioni potenzialmente sospette e allo stesso tempo assicurati l'interconnessione e l'interoperabilità delle banche-dati di cui al precedente articolo.

Art. 11

Segnalazione del Referente al Gestore

1. La segnalazione di operazioni sospette da parte del Referente al Gestore avviene utilizzando l'apposito modulo (All. A3), debitamente criptato secondo i sistemi informatici in uso al fine di garantire la sicurezza dei dati personali in esso contenuti.
2. Il contenuto della segnalazione si articola come di seguito specificato:
 - a) **Dati Identificativi della Segnalazione:**
 - tipo di segnalazione (originaria o sostitutiva¹²);
 - tipologia di anomalia (sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa);
 - evento o attività all'origine del sospetto del segnalante (es.: notizie di provvedimenti, sistemi di rilevazione interni, comportamento sospetto tenuto dall'operatore economico/beneficiario/richiedente; nel caso in cui concorrano più elementi, può essere indicato solo il più rilevante);
 - numero e importo delle operazioni sospette;
 - esistenza di provvedimenti a carico dei soggetti segnalati;
 - eventuale inoltro di richiesta di sospensione alla U.I.F. dell'operatività segnalata ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c) del D.lgs. 231/07.
 - b) **Elementi Informativi in forma strutturata:**
 - dati sui soggetti interessati dalla segnalazione, sul titolare effettivo (ove individuato¹³), sulle operazioni, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi¹⁴;
 - riferimento (numero di protocollo) ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita ed, eventualmente, riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate.
 - c) **Elementi Descrittivi in forma libera:**
 - dati sull'operatività oggetto della segnalazione e sui motivi del sospetto in relazione ai soggetti e alle operazioni indicate alla precedente lettera b), illustrando in modo esauriente e nel dettaglio le ragioni che hanno indotto il Referente a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e ad effettuare la segnalazione;

¹² Per 'segnalazione originaria' deve intendersi ogni segnalazione iniziale; per 'segnalazione sostitutiva' ogni eventuale segnalazione effettuata in sostituzione di altra/e precedente/i segnalazione/i.

¹³ L'individuazione del titolare effettivo risulta obbligatoria ex lege solo per i soggetti beneficiari ex art. 22, par. 2, lett. d) Reg. UE 2021/241, ossia i destinatari di fondi o gli appaltatori nell'ambito di interventi PNRR, mentre è allo stato solo opzionale per tutti gli altri soggetti affidatari o beneficiari di appalti o concessioni pubbliche (cfr. al riguardo nota della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici prot. AOO_166-850 del 16/8/2023).

¹⁴ I legami sono relazioni intercorrenti tra i soggetti, le operazioni e i rapporti che figurano nella segnalazione. Essi devono trovare evidenza nella apposita sezione strutturata. I legami possono essere: 1) tra soggetti e operazioni; 2) tra soggetti e rapporti; 3) tra più soggetti; 4) tra operazioni e rapporti. In particolare, il legame tra soggetti è una relazione intercorrente tra due soggetti segnalati e può assumere diverse configurazioni a seconda della sua genesi (es.: rapporti di parentela, di lavoro, d'affari). Il legame tra soggetto e operazione esprime il ruolo ricoperto dal soggetto rispetto all'operazione segnalata (es.: esecutore, soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione, controparte dell'operazione). Il legame tra soggetto e rapporto qualifica il ruolo ricoperto dal soggetto rispetto al rapporto segnalato (es.: intestatario, delegato a operare). Il legame tra operazione e rapporto è il collegamento tra le operazioni segnalate e i rapporti che le stesse hanno movimentato (sul punto si veda il documento "Istruzioni sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette" consultabile e scaricabile al link: <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/provv-2011-05-04>).

- processo logico seguito nella verifica delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della segnalazione;
 - dati necessari o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, e finalizzati a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi;
 - indicazione del numero di operazioni (specificare se la segnalazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato).
- d) **Documenti allegati:** Documenti, in formato elettronico ed anch'essi criptati al pari del modulo di cui costituiscono allegato, che il Referente ritenga necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta – da conservare a cura del Gestore per un periodo di 10 anni, secondo le modalità indicate dal Capo II - "Obblighi di conservazione" del Titolo II del D.Lgs. 231/2007 s.m.i. – per corrispondere alle richieste della U.I.F. o degli organi investigativi.
3. Le informazioni che identificano il Referente che effettua la segnalazione sono riportate in un documento (All. A3.1) che, al fine di garantirne la riservatezza, non potrà costituire oggetto di comunicazione o diffusione e dovrà essere conservato dal Gestore secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia e dalle presenti Linee Guida.

Art. 12

Comunicazioni alla UIF

1. Le comunicazioni sono effettuate dal Gestore alla U.I.F. in via telematica, tramite il portale INFOSAT-UIF della Banca d'Italia, previa iscrizione e registrazione del medesimo Gestore all'interno del Sistema anagrafico della UIF.
2. Ogni comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della U.I.F..
3. Le comunicazioni devono essere effettuate senza ritardo e non sospendono le operazioni sospette, salvo che la U.I.F. non adotti specifico provvedimento di sospensione per un massimo di cinque giorni lavorativi ex art. 6, co. 4, lett. c) del D.lgs. 231/2007.

Art. 13

Regime sanzionatorio

1. L'inosservanza delle norme di cui alle presenti disposizioni assume rilievo ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. La comunicazione alla U.I.F. di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti di cui all'art. 331 cpp.

Art. 14

Riservatezza e Privacy

1. È garantita la massima riservatezza alle informazioni e ai dati raccolti nell'esecuzione delle attività previste dalle presenti Linee Guida, ivi compresa l'identità delle persone che effettuano le segnalazioni.

2. E' fatto divieto di informare i soggetti interessati relativamente all'avvio di una attività di segnalazione/comunicazione nei loro confronti.
3. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
4. Il trattamento da parte di Regione Puglia – in qualità di titolare del trattamento – dei dati, documenti e informazioni raccolte deve avvenire esclusivamente per le finalità di cui al D.lgs. n. 231/2007 s.m.i. ed alle presenti Linee Guida, in applicazione delle quali l'Amministrazione regionale potrà comunicare i suddetti dati all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia che, per le proprie finalità, li tratterà quale titolare autonomo. Ad avvenuta implementazione del sistema informativo di cui all'art. 10 delle presenti Linee guida, si dovrà provvedere alla nomina del soggetto gestore del medesimo sistema informativo, ove esterno all'Amministrazione regionale, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 G.D.P.R..
5. Le Strutture regionali, nell'ambito dei procedimenti o delle procedure di cui all'art. 4 delle presenti Linee guida, provvedono all'integrazione delle relative Informative Privacy con il riferimento alle finalità delle verifiche in materia di antiriciclaggio.
6. La trasmissione, gestione e conservazione dei suddetti dati deve avvenire con sistemi idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal G.D.P.R. e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15

Natura della comunicazione

1. Le segnalazioni/comunicazioni di operazioni sospette, se poste in essere in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo.

ALLEGATI:

- A1. Indicatori di anomalia.*
- A2. Check-list per la rilevazione di operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.*
- A3. Modulo per la segnalazione di operazioni sospette al soggetto Gestore.*



Allegato A1

Indicatori di anomalia

Nel presente documento sono riportati gli indicatori di anomalia individuati dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nel provvedimento del 23 aprile 2018, integrati alla luce della recente emanazione dei nuovi indicatori di anomalia con provvedimento della UIF del 12 maggio 2023. Infatti, sebbene con provvedimento del 2018, emanato ai sensi dell'art. 10, co. 4, del d.lgs. n. 231/2007, l'UIF avesse individuato già nel 2018 specifici indicatori per le Pubbliche Amministrazioni, si è ritenuto opportuno arricchire l'elenco – compatibilmente con le specifiche attività svolte dalla Regione ed in considerazione dei procedimenti individuati dall'art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 231/2007 – con gli ulteriori indicatori e relativi sub-indici contenuti nel recente provvedimento adottato dalla stessa UIF nei confronti di tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio.

Si riportano di seguito gli indicatori:

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1) Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio¹, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- a) Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
- b) Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.

¹ Cfr. per la definizione l'art. 2, co.1, lett. h) delle Linee Guida; l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi è disponibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1219>. Le liste elaborate dal GAFI dei Paesi ad alto rischio (c.d. *black list*) e dei Paesi con deficienze strategiche nei sistemi AML/CFT sottoposti ad intenso monitoraggio (c.d. *grey list*) sono disponibili accedendo al link <https://www.bancaditalia.it/compti/supervisione-normativa-antiriciclaggio/comunicazioni/liste-gafi/index.html?dotcache=refresh>. Accedendo tramite il seguente link <https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102> alla sezione "Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale" del portale internet della U.I.F., sono riportati i collegamenti web ad ulteriori liste predisposte da enti coinvolti nel contrasto del terrorismo internazionale quali ONU, Unione Europea e OFAC.

- c) Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
- d) Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
- e) Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.
- f) Il soggetto residente in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ha importanti connessioni con il territorio italiano (ad es. la disponibilità di abitazione permanente, lo stabilimento del proprio centro d'interessi personali o economici o il soggiorno abituale nel territorio italiano) tali da far ritenere dubbia l'effettività della residenza stessa.

2) Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l'operazione richiesta o eseguita ovvero si rifiuta di o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente richiesti per l'esecuzione dell'operazione.

- a) Il soggetto produce documenti che presentano elementi di evidente contraffazione inerenti: allo scopo o alla natura dell'operazione; all'attività esercitata; alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in caso di soggetto diverso da persona fisica, dell'eventuale gruppo di appartenenza; al potere di rappresentanza; all'identità dei delegati alla firma; alla struttura di proprietà o di controllo; all'origine delle disponibilità.
- b) Il soggetto fornisce informazioni o documenti che risultano significativamente difformi, contraddittori o comunque non coerenti tra loro o con quelli eventualmente tratti da fonti affidabili e indipendenti (ad es. archivi camerali; albi ed elenchi; comunicazioni a qualsiasi titolo rese al pubblico; dati pubblicati in siti internet di organi o autorità pubbliche nazionali o estere con riguardo a eventi pregiudizievoli).
- c) Il soggetto, a fronte della richiesta di esibire la documentazione o fornire le informazioni, rinuncia all'operazione o richiede di svolgerne una differente, soprattutto se quest'ultima comporta un aggravio di oneri a proprio carico.
- d) Il soggetto si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire adeguate informazioni sullo scopo o sulla natura dell'operatività ovvero sull'origine delle disponibilità a essa riferibili, specie quando queste ultime provengono dall'estero e in particolare da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata o sono ivi destinate.

- e) Il soggetto si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire adeguate informazioni attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione, ove richieste.
- f) Il soggetto, nei casi in cui è prevista l'ostensione della propria documentazione contabile o fiscale, si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante nel mostrarla ovvero ostacola l'acquisizione di elementi utili per le valutazioni del destinatario.

3) Il soggetto cui è riferita l'operazione è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili.

- a) Il soggetto cui è riferita l'operazione o persone fisiche a questi strettamente collegate risultano sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
- b) Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
- c) Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti in liste pubbliche di persone o entità destinatarie di misure restrittive per motivi di terrorismo o noti per essere stati interessati da indagini o fatti di cronaca connessi al terrorismo o all'estremismo religioso o politico.
- d) Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti in liste pubbliche di persone o entità destinatarie di misure restrittive per motivi di terrorismo o noti per essere stati interessati da indagini o fatti di cronaca connessi al terrorismo o all'estremismo religioso o politico, ovvero notoriamente contigui a questi.
- e) Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni *non profit* ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, ovvero a soggetti censiti in liste pubbliche di

persone o entità destinatarie di misure restrittive per motivi di terrorismo o noti per essere stati interessati da indagini o fatti di cronaca connessi al terrorismo o all'estremismo religioso o politico.

- f) Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni *non profit* ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
- g) Il soggetto o le sue controparti sono noti per lo svolgimento di attività riservate in assenza delle prescritte autorizzazioni, specie se vengono in rilievo per ripetuti trasferimenti di fondi per la realizzazione di apparenti obiettivi di investimento.
- h) L'operazione è riferibile a soggetto che ha assunto comportamenti o espresso posizioni che, anche da fonti aperte, ivi compresi i social media, denotano un probabile percorso di adesione a ideologie radicali o ad ambienti noti dell'estremismo religioso o politico.
- i) L'operazione è riconducibile a soggetti censiti in liste pubbliche di persone o entità destinatarie di misure restrittive ovvero che sono noti per il coinvolgimento in indagini o altre circostanze connesse allo sviluppo o al finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa non autorizzati dalla comunità internazionale.
- j) L'operazione è realizzata con uno strumento di segregazione patrimoniale (ad es. trust) utilizzato da parte di un soggetto che risulta sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro, soprattutto se il ricorso allo strumento sia avvenuto in costanza o in data prossima all'attività criminosa.

4) Il soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l'operazione è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi e intende svolgere operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, illogiche o incoerenti.

- a) Il soggetto è caratterizzato da strutture opache ovvero si avvale di società con catene partecipative o assetti che rendono difficile l'identificazione o la verifica dell'identità del titolare effettivo, nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, *international business company*, specie se costituite in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- b) Il soggetto è caratterizzato da ripetute e improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale o di controllo.
- c) Il soggetto è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- d) Il soggetto è di recente costituzione o operativo a seguito di un periodo di inattività o versa in difficoltà economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l'attività

esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa) appaiono come meri prestanome.

- e) Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- f) Il soggetto mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.
- g) Il soggetto presenta strutture di gruppo artificialmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società (ad es. mediante conferimento di beni in Gruppo Europeo di Interesse Economico, c.d. GEIE², costituito tra società o enti riconducibili ai medesimi titolari effettivi residenti in Italia).

5) Il soggetto cui è riferita l'operazione adotta un comportamento del tutto difforme da quello comunemente tenuto in casi analoghi e intende svolgere un'operazione che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

- a) Il soggetto evita contatti diretti con il destinatario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e incoerente con l'attività svolta.
- b) Il soggetto pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e cerca di indurre l'interlocutore a eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali.
- c) Il soggetto dimostra di essere privo delle caratteristiche, delle strutture (ad es. dotazione del personale non adeguata in termini quantitativi) o delle competenze tipiche del settore di attività di riferimento o di non esercitare alcuna effettiva attività in tale settore.

6) Il soggetto cui è riferita l'operazione è una persona politicamente esposta³ o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operazioni ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.

- a) Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.

² Cfr. Regolamento CEE n. 2137/85 nonché d.lgs. 240/1991

³ La persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i suoi familiari e coloro che con il predetto soggetto intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del d.lgs. n. 231/2007.

- b) Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
- c) Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni *non profit* ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico.
- d) Il soggetto riceve pagamenti di importo complessivo rilevante e sproporzionato per prestazioni di servizi da parte di titolari di interessi in procedure o in attività pubbliche o da parte di soggetti a essi collegati.
- e) Il soggetto, in assenza di specifiche abilitazioni o qualifiche professionali, riceve pagamenti per prestazioni di servizi nei confronti di un unico committente o di un numero ristretto di committenti, anche collegati
- f) Il soggetto è beneficiario di disponibilità di importo complessivamente rilevante provenienti da ordinanti, italiani o esteri, che operano in settori in cui il soggetto ricopre incarichi o posizioni di influenza
- g) Il soggetto è beneficiario di disponibilità di importo complessivamente rilevante provenienti da ordinanti, italiani o esteri, che operano in settori in cui il soggetto ricopre incarichi o posizioni di influenza
- h) Il soggetto investe in beni immobili la cui destinazione d'uso viene modificata decorso un breve lasso di tempo (ad es. terreno agricolo che diventa edificabile).

7) Il soggetto cui è riferita l'operazione è un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche ovvero un ente riconducibile a una persona politicamente esposta o a un soggetto noto per rivestire un grado apicale nel medesimo ente o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a colui che riveste il predetto grado apicale ovvero è riconducibile a partiti o movimenti politici e intende svolgere un'operazione che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente.

- a) Il soggetto riceve contributi, anche a titolo di donazione, e impiega le relative somme per scopi diversi da quelli perseguiti dal soggetto stesso.
- b) Il soggetto riceve contributi, anche a titolo di donazione, da titolari di interessi in procedure o in attività pubbliche o da soggetti a essi collegati che potrebbero essere in contrasto con le norme vigenti in materia di trasparenza delle contribuzioni in favore dei partiti e dei movimenti politici e dei soggetti a essi equiparati, specie qualora si siano verificate variazioni degli organi direttivi o di gestione in anticipo rispetto alla scadenza prevista ovvero recenti modifiche degli atti costitutivi o degli statuti delle associazioni o fondazioni beneficiarie.

- c) Il soggetto riceve pagamenti in relazione all'esecuzione di prestazioni il cui corrispettivo risulta sproporzionato rispetto all'attività svolta.
- d) Il soggetto sottoscrive investimenti o disinvestimenti di natura mobiliare o immobiliare che presentano un rapporto rischio/rendimento non in linea con il proprio profilo o una configurazione economicamente o finanziariamente illogica o comunque svantaggiosa.
- e) Il soggetto risulta l'acquirente finale di immobili oggetto di ripetute compravendite effettuate in un ristretto arco temporale, qualora le stesse siano state poste in essere a prezzi crescenti.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

8) Operazione che, per oggetto, scopo, caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.

- a) Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- b) Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
- c) Operazioni di importo complessivo rilevante richieste da soggetto che non risulta svolgere alcuna attività economicamente rilevante ovvero che versa in significativa difficoltà economica o finanziaria o che comunque presenta un ridotto profilo economico-patrimoniale (ad es. con fatturato limitato, capitale sociale o patrimonio netto minimo o negativo), anche desumibile dalle dichiarazioni fiscali.
- d) Operazioni ripetute o di importo complessivo rilevante, a valere su rapporti riferibili a nominativi, specie se amministratori di imprese, di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o a soggetti incapaci di agire.
- e) Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- f) Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.

- g) Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- h) Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.
- i) Locazione per la quale è previsto un canone incoerente con il valore di mercato del bene ovvero con il profilo del conduttore, specie se quest'ultimo è riluttante nel fornire documenti o informazioni sull'origine dei fondi utilizzati.
- j) Richieste di finanziamenti da parte del medesimo soggetto, da parte di nominativi a questo collegati o di soggetti appartenenti allo stesso gruppo, garantiti dall'offerta in garanzia dei medesimi beni o di beni di incerta provenienza o da altre forme di garanzia rilasciate da soggetti di dubbio profilo, anche esteri, ovvero di non agevole identificazione.
- k) Afflussi finanziari provenienti da enti previdenziali di natura pubblica, agenzie fiscali, fondi pensione o fondi di assistenza sanitaria, a titolo di restituzioni per errati versamenti di tributi o contributi o di compensazione, specie se reiterati e per importi non coerenti con il profilo e con la struttura organizzativa del beneficiario.

9) Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

- a) Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- b) Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- c) Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.
- d) Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
- e) Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

- f) Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

10) Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

- a) Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- b) Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- c) Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- d) Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- e) Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
- f) Ripetute richieste di operazioni da parte di una società in liquidazione ovvero sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà economica o finanziaria, che continua a mantenere la medesima gestione aziendale nonostante numerosi cambiamenti negli assetti proprietari.
- g) Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
- h) Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- i) Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività.

Settore appalti e contratti pubblici⁴

- a) Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi,

⁴ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei seguenti criteri:

- incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;
- assenza di giustificazione economica;
- inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

- b) Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- c) Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- d) Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- e) Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- f) Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- g) Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- h) Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
- i) Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.

- j) Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- k) Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- l) Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- m) Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- n) Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- o) Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- p) Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- q) Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- r) Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- s) Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in

- t) ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici⁵.

- a) Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- b) Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- c) Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- d) Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- e) Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
- f) Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- g) Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- h) Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
- i) Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- j) Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio.

- a) Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.

⁵ *ibidem*.

- i) Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
 - ii) Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
 - iii) Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
 - iv) Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
- b) Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
- i) Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
 - ii) Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
 - iii) Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
 - iv) Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
 - v) Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

Allegato A2

Check-list per la rilevazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La presente check-list costituisce uno strumento operativo teso ad agevolare la rilevazione di attività sospette. Restano in ogni caso salve le determinazioni del Referente in ordine a tutti gli elementi/informazioni dell'operazione oggetto di valutazione in base agli indicatori di anomalia sia di carattere generale sia specifici per settore di attività di cui all'Al. A1 alle Linee Guida.

Struttura Regionale	
Procedimento/operazione	
Responsabile dell'istruttoria	

TIPOLOGIA DI INDICATORE	INDICATORE	ESITO ISTRUTTORIO	SUB-INDICE
	<p>1) Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.</p>		
	<p>2) Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l'operazione richiesta o eseguita ovvero si rifiuta di o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente richiesti per l'esecuzione dell'operazione.</p>		
	<p>3) Il soggetto cui è riferita l'operazione è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrenemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili.</p>		

<p>A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione.</p>	<p>4) Il soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l'operazione è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi e intende svolgere operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, illogiche o incoerenti.</p>		
	<p>5) Il soggetto cui è riferita l'operazione adotta un comportamento del tutto difforme da quello comunemente tenuto in casi analoghi e intende svolgere un'operazione che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.</p>		
	<p>6) Il soggetto cui è riferita l'operazione è una persona politicamente esposta o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operazioni ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.</p>		
	<p>7) Il soggetto cui è riferita l'operazione è un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche ovvero un ente riconducibile a una persona politicamente esposta o a un soggetto noto per rivestire un grado apicale nel medesimo ente o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni i note) a colui che riveste il predetto grado apicale ovvero è riconducibile a partiti o movimenti politici e intende svolgere un'operazione che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente.</p>		

TIPOLOGIA DI INDICATORE	INDICATORE	ESITO ISTRUTTORIO	SUB-INDICE
	Settore appalti e contratti pubblici.		
C. Indicatori specifici per settore di attività.	Settore finanziamenti pubblici.		
	Settore immobili e commercio.		



Allegato A3

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE AL SOGGETTO GESTORE

Al Soggetto Gestore della Regione Puglia

Per le strutture della Giunta Regionale: gestore.antiriciclaggio.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

Per le strutture del Consiglio Regionale: gestore.antiriciclaggio.regionepuglia@pec.consiglio.puglia.it

A) DATI IDENTIFICATIVI DELLA SEGNALAZIONE (cfr. art. 11, co. 2, lett. a) delle Linee Guida

A.1. _Tipo segnalazione¹ :

- Originaria
- Sostitutiva

A. 2 _Categoria segnalazione:

- Sospetto di riciclaggio;
- Sospetto di finanziamento del terrorismo;
- Sospetto di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

A. 3 _Indicazione dell'evento o dell'attività all'origine del sospetto del segnalante:

(es.: notizie di provvedimenti, sistemi di rilevazione interni, comportamento sospetto tenuto dal soggetto privato):

- Rilevazione sportello
- Rilevazione sistemi automatici
- Controlli strutture centrali
- Richieste Autorità Giudiziaria
- Richieste Organi Investigativi

¹ Per 'segnalazione originaria' deve intendersi ogni segnalazione iniziale; per 'segnalazione sostitutiva' ogni eventuale segnalazione effettuata in sostituzione di altra/e precedente/i segnalazione/i.

- Notizie provvedimenti
- Mancata o incompleta identificazione o verifica del titolare effettivo
- Mancata o incompleta identificazione o verifica del Cliente (operatore economico/beneficiario/richiedente)
- Comportamento sospetto
- Presenza di soggetti in liste del terrorismo o di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
- Approfondimenti condotti in connessione con attività Ispettiva
- Richiesta di informazioni da parte delle Autorità di vigilanza del settore o della UIF
- Svolgimento prestazione professionale o di operatori non finanziari
- Altro

A.4_Richiesta di sospensione alla U.I.F. dell'operatività segnalata ex art. 6, co. 4, lett. c. D.lgs. 231/2007²:

✓ Sì No

Estremi del provvedimento di sospensione (data e numero di protocollo) nel caso in cui la segnalazione sia stata preceduta da una richiesta alla U.I.F. di valutazione dell'ipotesi di sospensione dell'operatività segnalata ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c) del D.lgs. 231/07: _____

A.5_Numero complessivo operazioni sospette (è possibile inserire nella stessa segnalazione più operazioni purché riconducibili alla medesima operatività e ai medesimi soggetti; si può fornire un dato di stima): _____

A.6_Importo complessivo dell'operatività sospetta: _____

A.7_In caso di segnalazione sostitutiva:

- **Data e numero di protocollo della segnalazione che si intende sostituire:** _____

- **Motivo della sostituzione:**

- Modifica soggetti
- Modifica legami
- Modifica rapporti
- Modifica operazioni
- Modifica collegamenti

² Contrassegnare Sì ogniqualvolta il segnalante abbia proposto la sospensione, anche qualora questa non sia stata adottata dalla U.I.F..

Modifica allegati

Altro

A.8_ Esistenza di provvedimenti a carico dei soggetti segnalati

✓ Sì No

In caso di risposta affermativa:

- Tipo Autorità emittente del provvedimento:

Autorità giudiziaria

Organi investigativi

Altro

- Specificare l'Autorità che ha adottato il provvedimento

Procura della Repubblica presso il Tribunale

Procura Generale della Repubblica

Direzione Distrettuale Antimafia

Tribunale

Corte d'Appello

Corte dei Conti

Giudice dell'Udienza Preliminare

Giudice per le Indagini Preliminari

Direzione Investigativa Antimafia

Guardia di finanza

Guardia di finanza - N.S.P.V.

Guardia di finanza - Nucleo P.T.

Polizia di Stato - Polizia Postale e delle Comunicazioni

Carabinieri

Corpo Forestale dello Stato

Polizia locale

Altro

- Codice Comune emissione del provvedimento (indica il codice avviamento bancario (CAB) del Comune in cui è stato emesso il provvedimento): _____

- Stato estero emissione del provvedimento (se il provvedimento è stato emesso all'estero): _____

- Tipo provvedimento:

Ordinanza

- Decreto
- Sentenza
- Sequestro
- Richiesta documenti/informazioni nell'ambito di accertamenti tributari
- Altro

In caso di provvedimento di tipo "Altro" descrizione del provvedimento: _____

B) ELEMENTI INFORMATIVI IN FORMA STRUTTURATA (cfr. art. 11, co. 2, lett. b) delle Linee Guida)

B.1_ Soggetti interessati da segnalazione

Totale numero dei soggetti interessati da segnalazione (persone fisiche, giuridiche, ecc.)	
Numero delle persone fisiche	
Numero degli enti con o senza personalità giuridica	

B.1.1 Informazioni sui soggetti

- Per i soggetti inseriti in "black-list" di terrorismo internazionale o relative a misure sanzionatorie per il contrasto ai programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, indica il tipo di lista di designazione. Può assumere i seguenti valori:

- Soggetto non iscritto in liste
- Terrorismo – liste Regolamenti UE
- Terrorismo – liste ONU, OFAC e altre internazionali
- Programmi di proliferazione – liste Regolamenti UE
- Programmi di proliferazione – liste internazionali

- Conoscenza procedure pregiudizievoli

Indica la conoscenza da parte del segnalante di eventi pregiudizievoli a carico del soggetto, quali: protesti, atti immobiliari pregiudizievoli di conservatoria, sentenze di fallimento e procedure concorsuali.

- ✓ Si No

- In caso di persona fisica indicare se il soggetto rientra tra le "persone politicamente esposte" (PEPs) di cui all'art. 1, comma 2, lett. dd), del d.lgs. 231/2007.

Si No Informazione non disponibile

Per ogni persona fisica, società, ente o Amministrazione Pubblica coinvolta nell'operazione segnalata, compilare l'apposito modello di dettaglio di cui alle successive sezioni B.1.2 e B.1.3., esplicitando il rapporto intercorrente tra i soggetto coinvolti nel campo "Ulteriori informazioni".

B.1.2_ Dati identificativi delle persone fisiche interessate da segnalazione

Cognome	
Nome	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
Nazionalità	
Indirizzo di residenza	
Numero civico	
Comune	
Provincia	
CAP	
Codice fiscale	
Tipologia e numero del documento di riconoscimento	
Data di emissione	
Data di scadenza	

B.1.3_ Dati identificativi degli Enti con o senza personalità giuridica

B.1.3.1_ Dati sulla Società o sull'Ente interessato dalla segnalazione

Denominazione o ragione sociale	
Codice Fiscale/Partita IVA	
Sede Legale	
Via e numero civico	
Comune, Provincia e CAP	
Sede Operativa	
Via e numero civico	

Comune, Provincia e CAP	
-------------------------	--

B.1.3.2_ Dati sulla persona fisica che opera per conto della Società o dell'Ente

Cognome	
Nome	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
Nazionalità	
Indirizzo di residenza	
Numero civico	
Comune, Provincia e CAP	
Tipo di collegamento con l'ente segnalato (es. incarico ricoperto)	
Tipologia e numero del documento di riconoscimento	
Data di emissione	
Data di scadenza	
Luogo di emissione	
Data di emissione	
Data di scadenza	

B.1.3.3_ Dati sul titolare effettivo (ove individuato ³)

Nome	
Cognome	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
Codice Fiscale	

(Le informazioni contenute nel riquadro precedente – in presenza di più persone fisiche individuate quali titolari effettivi – vanno ripetute per ciascuna delle persone fisiche interessate).

³ L'individuazione del titolare effettivo risulta obbligatoria *ex lege* solo per i soggetti beneficiari ex art. 22, par. 2, lett. d) Reg. UE 2021/241, ossia i destinatari di fondi o gli appaltatori nell'ambito di interventi PNRR, mentre è allo stato solo opzionale per tutti gli altri soggetti affidatari o beneficiari di appalti o concessioni pubbliche (cfr. al riguardo nota della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici prot. AOO_166-850 del 16/8/2023).

B.1.4_ Ulteriori informazioni in merito ai rapporti/legami⁴ intercorrenti fra:

- soggetti e operazione _____;
- soggetti e rapporti _____;
- più soggetti _____;
- operazioni e rapporti _____.

B.2_ Informazioni sull'Operazione Sospetta**B.2.1_ Ambito dell'operazione** (cfr. art. 4 delle Linee guida):

- concessioni/autorizzazioni;
- appalti e contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

B.2.2_ Descrizione dell'operazione: _____

B.2.3_ Modalità di finanziamento dell'operazione:

- Risorse dell'Ente Regione;
- Risorse nazionali;
- Risorse comunitarie;
- Fondi PNRR;
- Altre risorse (specificare): _____

⁴ I legami sono relazioni intercorrenti tra i soggetti, le operazioni e i rapporti che figurano nella segnalazione. Essi devono trovare evidenza nella apposita sezione strutturata. I legami possono essere: 1) tra soggetti e operazioni; 2) tra soggetti e rapporti; 3) tra più soggetti; 4) tra operazioni e rapporti. In particolare, il legame tra soggetti è una relazione intercorrente tra due soggetti segnalati e può assumere diverse configurazioni a seconda della sua genesi (es.: rapporti di parentela, di lavoro, d'affari). Il legame tra soggetto e operazione esprime il ruolo ricoperto dal soggetto rispetto all'operazione segnalata (es.: esecutore, soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione, controparte dell'operazione). Il legame tra soggetto e rapporto qualifica il ruolo ricoperto dal soggetto rispetto al rapporto segnalato (es.: intestatario, delegato a operare). Il legame tra operazione e rapporto è il collegamento tra le operazioni segnalate e i rapporti che le stesse hanno movimentato (sul punto si veda il documento "Istruzioni sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette" consultabile e scaricabile al link: <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/provv-2011-05-04>).

B.2.4_Stato dell'operazione (indicare se l'operazione è stata eseguita):

✓ Si No

B.2.5_Data in cui l'operazione è stata eseguita o richiesta o, in caso di operazioni cumulate, data di esecuzione o data richiesta della prima operazione cumulata e data di esecuzione o data richiesta dell'ultima operazione cumulata:

Data esecuzione/richiesta _____

Data esecuzione/richiesta prima operazione cumulata _____

Data esecuzione/richiesta ultima operazione cumulata _____

B.2.6_Luogo dove l'operazione è stata eseguita o richiesta

- Codice Comune emissione del provvedimento (indica il codice avviamento bancario (CAB) del Comune in cui è stato emesso il provvedimento): _____

- Stato estero emissione del provvedimento (se il provvedimento è stato emesso all'estero):

B.3._ Segnalazioni eventualmente collegate a quella sospetta:

- Tipo collegamento (indicare la motivazione):

- Soggetti collegati tra loro
- Soggetti coinvolti nella stessa indagine
- Operatività collegata
- Medesime modalità operative
- Medesimo/i soggetto/i
- Altro

B.4_Fenomeni a cui ricondurre l'operatività sospetta

- Tipo di fenomeno

- Abuso finanziamenti pubblici
- Anomalie connesse all'attuazione del PNRR (Comunicato UIF del 31 maggio 2022)
 - M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (PNRR_M1)
 - M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (PNRR_M2)
 - M3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile (PNRR_M3)
 - M4. Istruzione e ricerca (PNRR_M4)

- M5. Inclusione e coesione (PNRR_M5)
- M6. Salute (PNRR_M6)
- Carte di credito: prelevamenti anomali
- Carte prepagate: utilizzo anomalo
- Conti dedicati
- Frodi fiscali internazionali
- Frode IVA intracomunitaria
- Frodi nell'attività di leasing
- Frodi nelle fatturazioni
- Frodi nell'attività di factoring
- Frodi informatiche
- Giochi e scommesse: operatività anomala (11.04.2013)
- Imprese in crisi
- Money transfer: trasferimento anomalo
- Scudo fiscale 2009
- Trust: utilizzo anomalo (02.12.2013)
- Usura (09.08.2011)
- Virtual Asset (Comunicazione UIF del 31.05.2019)

C) ELEMENTI DESCRITTIVI IN FORMA LIBERA (cfr. art. 11, co. 2, lett. c) delle Linee Guida)

Il segnalante deve compilare la sezione fornendo tutte le informazioni qualitative ulteriori al fine di una chiara, compiuta ed esaustiva comprensione dell'operatività rappresentata e delle motivazioni, illustrate in modo esauriente e dettagliato, che hanno indotto al sospetto.

C. 1 _Descrizione sintetica dell'operatività oggetto della segnalazione e dei motivi del sospetto:

C. 2 _Indicatore/i di anomalia riscontrato/i (cfr. art. 8 delle Linee Guida e l'All. A1):

- Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione (specificare : _____);
- Indicatori di anomalia connessi con le modalità - di richiesta o esecuzione - delle operazioni (specificare: _____);

- Indicatori specifici per settore di attività (specificare _____);
- Altro (specificare: _____).

C. 3_Processo logico seguito nella verifica delle anomalie rilevate nell’operatività oggetto della segnalazione:

C. 4_ Elementi necessari o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti e ricostruzione, ove possibile, del percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall’origine all’impiego degli stessi:

C. 5_Pertinenza della segnalazione:

- ad un numero limitato di operazioni
- all’operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell’arco temporale esaminato.

D) DOCUMENTI ALLEGATI

Elenco dei documenti Allegati:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

Allegato A3.1

(Allegato da non sottoporre ad alcuna forma di pubblicazione e/o diffusione ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 231/2007)

Nell'espletamento della propria attività istituzionale il dott. _____,
Dirigente della Struttura (Dipartimento, Sezione, Servizio o equiparati)
_____, ha rilevato la/e operazione/i
sospetta/e di cui all'All. A3 e, conseguentemente, comunica le seguenti informazioni :

DATI RELATIVI AL REFERENTE (cfr. art. 11, co. 3) delle Linee Guida) :

Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Codice RP	
Telefono	
Mail/PEC	
Data	